

GERMANIA**Tribunale costituzionale federale, sentenza del 24 gennaio 2023 (2 BvF 2/18), con cui si dichiara costituzionalmente illegittimo l'aumento immotivato del finanziamento pubblico dei partiti politici**

25/01/2023

Il secondo Senato del Tribunale costituzionale federale (*Bundesverfassungsgericht* - BVerfG) ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione della legge del 2018 con cui è stato aumentato di circa 25 milioni di euro l'importo complessivo delle sovvenzioni erogate annualmente ai partiti politici a titolo di finanziamento pubblico parziale.

Con la legge del 10 luglio 2018 era stata modificata la legge sui partiti politici (*Parteiengesetz* - PartG), portando da circa 165 a 190 milioni di euro l'importo massimo annualmente erogabile ai partiti politici a titolo di finanziamento pubblico parziale (c.d. "*absolute Obergrenze*", "limite massimo assoluto"). La legge era stata approvata dal *Bundestag* in soli dieci giorni. Nella relazione illustrativa della legge si giustificava la maggiore spesa con l'incremento dei costi provocato dalla comunicazione digitale e dal ricorso a nuovi strumenti partecipativi interni ai partiti. Avverso tale legge 216 deputati del *Bundestag* (appartenenti ai partiti FDP, Verdi e *Die Linke*) hanno presentato ricorso per controllo astratto di legittimità costituzionale (*abstrakte Normenkontrolle*).

Secondo il Tribunale, la legge risulta in violazione dell'art. 21, comma 1, primo periodo, della Legge fondamentale, e in particolare del principio della "libertà dallo Stato" (*Staatsfreiheit*) dei partiti ivi desumibile. Tale principio implica che i partiti realizzino una propria indipendenza economica dagli organi dello Stato sforzandosi di raccogliere risorse finanziarie con i propri mezzi. Di converso, i partiti possono attingere alle casse dello Stato solo per quanto strettamente necessario all'adempimento dei propri compiti di rilievo costituzionale. Ciò in quanto un ricorso illimitato al danaro pubblico provocherebbe un persistente sentimento di rigetto (*nachhaltiger Akzeptanzverlust*) dei cittadini nei confronti del sistema dei partiti. Ne segue che solo in presenza di nuove circostanze particolari, che riguardino nel complesso l'intero sistema dei partiti e siano esogene ad esso, il legislatore potrà aumentare il volume complessivo delle sovvenzioni pubbliche. In una simile evenienza l'aumento dovrà essere tuttavia strettamente limitato al fabbisogno di risorse aggiuntive necessarie all'assolvimento dei compiti costituzionalmente attribuiti ai partiti, di modo che non ne sia compromesso il funzionamento. Ciò posto, incombe sul legislatore un particolare onere di motivazione circa le ragioni che giustificano un aumento del finanziamento pubblico. Già durante il procedimento legislativo devono emergere con chiarezza le valutazioni che hanno condotto a un nuovo e diverso apprezzamento dello stato delle cose.

Nel caso di specie le ragioni addotte dal legislatore (la digitalizzazione e i nuovi strumenti di partecipazione intrapartitica) appaiono sufficientemente verosimili per giustificare l'incremento delle sovvenzioni pubbliche. Nondimeno il legislatore ha omesso di chiarire in base a cosa sia stato calcolato il fabbisogno aggiuntivo, né ha dimostrato che l'aumento sia limitato allo stretto indispensabile per salvaguardare la capacità di funzionamento dei partiti. Il legislatore sarebbe stato invece tenuto a illustrare quanto meno quale fosse l'ordine di grandezza del fabbisogno finanziario aggiuntivo provocato dal mutamento dello stato delle cose. A ben vedere, l'importo dell'aumento del massimale del finanziamento pubblico è stato calcolato sulla base delle maggiori sovvenzioni potenzialmente erogabili in seguito alla novella del PartG del 2015, che determinava un aumento dei contributi pubblici spettanti a ogni partito sulla base dei voti conseguiti e delle donazioni ricevute; tale aumento risultava tuttavia "vanificato" dal raggiungimento del tetto massimo al finanziamento pubblico stabilito dalla stessa legge.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato la nullità della disposizione censurata e la reviviscenza della previgente disciplina.

Massime (*Leitsätze*) della sentenza

- 1) Il limite massimo assoluto e quello relativo al finanziamento pubblico dei partiti si integrano vicendevolmente. Mentre il limite massimo relativo è volto a garantire un sufficiente radicamento di ciascun partito nella società civile e a scongiurare una eccessiva dipendenza dalle sovvenzioni pubbliche, il limite massimo assoluto concerne il sistema dei partiti nel suo complesso e serve in particolar modo a impedire che tra la popolazione si insinui un persistente sentimento di rigetto (*Akzeptanzverlust*) nei confronti di tale sistema.
- 2) Sussiste un incisivo mutamento dello stato delle cose, tale da giustificare l'aumento del limite massimo assoluto, soltanto ove si siano verificate circostanze che riguardino il sistema dei partiti nel suo complesso, che si ripercuotano dall'esterno sui partiti e che accrescano in modo chiaramente tangibile e per un importo non sostenibile dai partiti a proprie spese il fabbisogno di personale e di risorse materiali necessario all'assolvimento da parte dei partiti stessi dei compiti loro conferiti ai sensi dell'art. 21, comma 1, primo periodo, della Legge fondamentale.
- 3) Là dove si produca un incisivo mutamento dello stato delle cose, l'aumento del limite massimo assoluto può avvenire soltanto nella misura in cui questi sia indispensabile per mantenere intatta la capacità di funzionamento del sistema dei partiti.
- 4) Il legislatore ha il dovere di chiarire già nel corso del procedimento legislativo le ragioni dell'aumento del limite massimo assoluto. Deve essere illustrato in modo comprensibile

come siano stati accertati e ponderati i fattori da prendere in considerazione al fine di determinare la sussistenza di un mutamento incisivo dello stato delle cose e di adeguare di conseguenza l'ammontare delle risorse.

- 5) L'ampliamento dei canali e delle possibilità di comunicazione nel contesto della digitalizzazione, nonché l'impiego rafforzato di strumenti di partecipazione interna ai partiti, rappresentano un incisivo mutamento dello stato delle cose ai fini della cura dei compiti costituzionalmente attribuiti ai partiti ai sensi dell'art. 21, comma 1, primo periodo, della Legge fondamentale.

La decisione e il relativo comunicato-stampa sono consultabili a questo [link](#).

Edoardo Caterina